

CONTRIBUTO UNIFICATO



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

03921/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Concordato
fallimentare- Piano di
riparto - Ricorso ex
art. 111 Cost.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	VITRONE	- Presidente -	R.G.N.18120/04
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Consigliere -	
Dott. Francesco Maria	FIORETTI	- Consigliere -	Cron. 3921
Dott. Renato	RORDORF	- Consigliere -	Rep. 1210
Dott. Luigi	SALVATO	- Consigliere rel. -	Ud. 22.01.2009

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

L'Energia di Pievani e Del Bello s.n.c., in persona

del legale rappresentante Antonio Pievani -

elettivamente domiciliata in ROMA, via ^{Piemonte 6} ~~Bella Giuliana~~,

63, presso lo studio dell'avv. Antonio Coderoni, dal

quale è rappresentata e difesa, unitamente e

disgiuntamente all'avv. Franco Malnati, in virtù di

procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Fallimento della ditta Arredo's di Stucchi Sauro, in

concordato fallimentare;

Stucchi Sauro;

I Sez. civile; UP 22.01.2009

RG n. 18120/04

90

2009



**Salvi Valeriano, quale terzo assuntore del concordato
fallimentare della ditta Arredo's di Stucchi Sauro**

- intimati -

avverso il decreto Tribunale di Bergamo depositato il 4 giugno
2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 22 gennaio 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

udito per il ricorrente l'avv. Antonio Coderoni, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'inammissibilità del
reclamo e cassazione senza rinvio.

Svolgimento del processo

L'Energia di Plevani e Del Bello s.n.c. (di seguito,
S.n.c.), con ricorso del 16 aprile 2004, chiedeva che fosse
dichiarata la nullità del voto favorevole espresso al
concordato del Fallimento della ditta Arredo's di Stucchi
Sauro, quindi che le fosse attribuito l'intero importo del
credito vantato ed in privilegio, dolendosi che le era stata
corrisposta soltanto la percentuale concordataria, erroneamente
interpretando la manifestazione di voto favorevole come
rinunzia al privilegio.

Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 4 giugno 2004,
qualificato il ricorso come reclamo avverso il piano di
riparto, rilevava che il curatore aveva depositato in
cancelleria detto piano, dandone comunicazione ai creditori con
raccomandata, ricevuta dalla S.n.c. il 3 giugno 2003, alla



quale il 10 luglio 2003 era anche pervenuto l'assegno recante la somma corrispondente a quella stabilita in detto piano.

Pertanto, doveva ritenersi decorso il «termine di cui all'art. 25 o, al massimo, di cui all'art. 110 l.f.», con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre detto termine.

Per la cassazione di detto decreto, ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. la S.n.c., affidato ad un motivo; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1.- La ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 110 l.fall. e totale carenza della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Sotto un primo profilo, deduce che le missive inoltrate dal curatore non contenevano alcun riferimento al decreto che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto e, comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decorso del termine per il reclamo non decorre dalla comunicazione da parte del Curatore, bensì da quella effettuata a cura dell'Ufficio.

Inoltre, in difetto di comunicazione o notificazione del decreto, come nella specie, il decreto che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto era reclamabile entro il termine di un anno dalla data del deposito, nella specie avvenuto il 24 giugno 2003, con conseguente ammissibilità del reclamo proposto con ricorso del 16 aprile 2004.

Sotto un secondo profilo, il decreto sarebbe assolutamente carente di motivazione e tale vizio sarebbe denunciabile anche



con il ricorso dell'art. 111 Cost.

2.- Il ricorso è inammissibile.

2.1.- Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, Cost. comma 7, soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà. Il carattere della definitività sussiste quando il provvedimento decisivo di - o incidente su - diritti o *status* non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame (che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale), quindi dà luogo a giudicato in senso formale (art. 324 c.p.c.) e "fa stato", nel senso di cui all'art. 2909 c.c., su situazioni soggettive aventi natura sostanziale (Cass. S.U. n. 11026 del 2003).

Il carattere della decisorietà ricorre nel caso in cui il provvedimento decide una controversia su diritti soggettivi o *status*, incidendo su situazioni soggettive aventi natura sostanziale ed è suscettibile di comportare per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile (Cass. S.U. n. 4915 del 2006; n. 11026 del 2003; n. 1245 del 2004).

Entrambi i caratteri devono coesistere, affinché il provvedimento sia ricorribile, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7. La decisorietà è, infatti, irrilevante, qualora il



provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità (art. 742 c.p.c.), poiché in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti (Cass. S.U. n. 11026 del 2003; n. 6220 del 1986).

2.2.- Posta questa premessa, va osservato che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 136 l. fall. (Cass. n. 11189 del 1995); i successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere nell'esercizio del potere-dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, che permane finché questo non abbia avuto integrale attuazione (Cass. n. 12862 del 2002; n. 13626 del 1992).

Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza. In particolare, è certamente precluso al giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere-dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, quale è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare; se ciò accade, il relativo provvedimento deve intendersi adottato sul piano gestorio e non



può pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti (Cass. n. 9240 del 1997). Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti, come questa Corte ha già affermato, non possono quindi essere rimesse e, comunque, decise al giudice delegato. In particolare, «l'ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato; in caso di contestazione circa la misura della loro soddisfazione, deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori» (Cass. n. 5811 del 1989; successivamente, Cass. n. 9240 del 1997).

Ed è appunto questo il caso in esame, poichè dal decreto impugnato risulta, senza che la circostanza sia stata contestata dalla ricorrente, che il provvedimento ha avuto ad oggetto l'istanza con la quale essa «ha domandato la dichiarazione di nullità assoluta della propria manifestazione di voto nel concordato fallimentare (...) con la conseguente corresponsione dell'intero importo del proprio credito». L'atto aveva, quindi, ad oggetto una questione concernente la misura del credito da soddisfare, in correlazione al disposto dell'art. 127, secondo comma, l.fall., in virtù del quale i creditori privilegiati non hanno diritto al voto, e cioè una questione decisa con la sentenza di omologazione, che non poteva costituire oggetto di decisione nell'esercizio del



potere-dovere di sorveglianza sull'adempimento del concordato, con la conseguenza che il relativo provvedimento che è stato adottato difetta dei caratteri della decisorietà e definitività ed è insuscettibile di definire con tali caratteri la questione posta con il reclamo. Il difetto di siffatti caratteri è sufficiente a rendere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, poiché è irrilevante che il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione. La pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha infatti la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito (Cass. S.U. n. 3073 del 2003).

In definitiva, il ricorso è inammissibile; non deve essere resa pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2009.

Il Consigliere est.

Il Presidente

I Sez. civile; UP 22.01.2009
RG n. 18120/04

7
IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
il 18 FEB. 2009

IL CANCELLIERE